

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ALLOGGIO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 11.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista** la legge regionale 14 settembre 1987, n.37, "Norme per l'attuazione del Diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- Vista** la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 26 ottobre 2011, di approvazione del Regolamento per l'elezione delle commissioni alloggio presso le case dello studente per l'A.A. 2011/12;
- Considerato** che si rende necessario apportare alcune modifiche al succitato Regolamento, al fine di renderlo maggiormente rispondente all'esigenza di garantire celerità alle operazioni di svolgimento delle elezioni e la rappresentatività degli studenti in seno ad ogni commissione alloggi anche in presenza di un numero ridotto di candidati;
- Ritenuto** opportuno modificare, di conseguenza, gli articoli 1 e 11, prevedendo la possibilità che la Commissione alloggi, in caso di elezione di un solo studente, possa essere composta dallo studente eletto e dal Direttore della casa, considerato che talvolta il numero dei candidati non si è rivelato sufficiente a garantire la costituzione della commissione, nonché consentendo l'elezione di un numero di candidati da un minimo di uno ad un massimo di quattro;
- Acquisito** il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L. R. 15 maggio 1995, n.14

DELIBERA

all'unanimità e per la motivazione espressa nella premessa, di approvare le modifiche al Regolamento per l'elezione delle Commissioni alloggio presso le Case dello studente, il cui testo integrale si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente deliberazione, ed a porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della medesima.

Letta approvata e sottoscritta.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE

Antonio Luca Funedda



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 avente ad oggetto *"REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ALLOGGIO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 11"*;

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Michela Mancuso



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ALLOGGI

PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE

Art.1

In attuazione dell'articolo 18 "Commissione Alloggi" del Regolamento delle case dello studente, in ogni casa viene costituita una commissione alloggi, la stessa potrà essere composta da due studenti o, qualora vi sia solo uno studente eletto, da quest'ultimo e dal Direttore della Casa.

Art.2

L'elezione dei componenti della commissione avviene a voto segreto con le modalità previste dal presente regolamento. Hanno diritto di voto presso ciascuna casa, tutti gli studenti titolari di posto alloggio e beneficiari dello stesso alla data dell'ultimo giorno fissato per le votazioni.

Art. 3

Ogni studente titolare di posto alloggio può singolarmente presentare la propria candidatura presso la casa di appartenenza, depositando, presso la reception, debitamente compilato, il modulo predisposto dall'Ente.

Art.4

Le candidature possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di indizione delle elezioni e sino al 7° giorno dalla data di pubblicazione dello stesso.

Art. 5

Gli elenchi contenenti tutte le candidature proposte nei modi e nei termini prescritti vengono affissi all'albo dell'Ente e negli appositi spazi presso tutte le strutture dell'Ente, a partire dall'8° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso di indizione delle elezioni.

Art.6

Le elezioni sono indette dal Direttore Generale e si tengono contemporaneamente in tutte le case dello studente nelle date indicate nell'Avviso di indizione delle elezioni.

Le operazioni di voto si tengono nei giorni stabiliti per almeno 8 (otto) ore per ciascuna delle giornate elettorali fissate.

Art.7

Ogni seggio elettorale è formato da un Presidente e due scrutatori, nominati dal Direttore

Generale.

Art.8

L'elettore esprime un solo voto di preferenza, pena l'annullamento, su schede predisposte dall'Ente e vidimate dal Presidente di seggio.

Art.9

(abrogato con deliberazione n. 37 del 26/10/2011 del CdA dell'Ersu di Cagliari)

Art.10

Lo spoglio delle schede, in seduta pubblica, si tiene immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Art.11

Per ciascuna Casa dello studente sono proclamati eletti fino a quattro candidati che ottengono i maggiori suffragi, di cui uno o due titolari ed uno o due supplenti.

Art.12

La proclamazione degli eletti è adottata con apposito provvedimento del Direttore Generale sulla base delle risultanze dei verbali redatti da ciascun seggio.

Art.13

Ciascuna Commissione dura in carica fino all'insediamento della successiva. Gli studenti eletti cessano le proprie funzioni con la perdita della titolarità dell'alloggio. I seggi resisi vacanti vengono attribuiti mediante la surroga dei supplenti.